



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette, e il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Bruno Frattasi,

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'Ordinamento Militare*";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*", attuativo della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n.124, e in particolare all'articolo 8, comma 1, lettera a);

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di contrasto agli incendi boschivi, attribuisce all'Arma dei Carabinieri funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni di settore, nonché il monitoraggio del territorio con la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, affida al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre alle attribuzioni già spettanti allo stesso ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, come definite dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, e, in particolare, l'esercizio, in concorso con le Regioni, delle funzioni di contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi, nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

TENUTO CONTO dell'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'istituzione, nell'ambito del proprio sistema telematico, degli opportuni collegamenti dei servizi di interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'Unione Nazionale comuni, comunità ed enti montani;

TENUTO CONTO dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che dà facoltà al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l'affidamento di compiti propri delle Regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

PREMESSO CHE

- il rinnovato quadro normativo attribuisce in materia di incendi boschivi differenti competenze istituzionali all'Arma dei Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indicando le funzioni che tali Istituzioni sono chiamate ad esercitare nel quadro della legislazione concorrente con le Regioni e d'intesa con queste;
- si ritiene, pertanto, necessario ricercare ogni sinergia operativa volta ad esaltare le rispettive funzionalità e organizzazioni, per migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi, tenuto conto che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche del Paese;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti dell'intesa

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri (di seguito "Arma") e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito "Corpo") in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
2. Le Parti regolano i suddetti ambiti di intervento e le attività di collaborazione tenendo conto che le competenze e le funzioni già assegnate dalla legge al Corpo Forestale dello Stato devono intendersi trasferiti al Corpo, se attinenti alla lotta attiva agli incendi boschivi con mezzi aerei e terrestri, e all'Arma, se attinenti alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di incendi boschivi e al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco.
3. Le Parti si impegnano a rispettare il principio interpretativo di cui sopra anche nei rapporti con i terzi.

Art. 2

Attività dell'Arma dei Carabinieri

L'Arma, in materia di incendi boschivi:

- realizza l'attività di prevenzione attraverso i servizi di controllo del territorio, anche aerei, nonché la verifica degli adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati tenuti ad osservare le disposizioni normative di settore;
- acquisisce le segnalazioni di incendi boschivi che giungono al numero di pubblica utilità "1515";
- conduce specifiche attività investigative, avvalendosi delle proprie componenti specializzate che operano a sostegno o con il supporto dei reparti dell'Organizzazione territoriale, intervenendo nelle zone interessate;
- provvede al monitoraggio delle aree percorse dal fuoco e agli accertamenti conseguenti agli incendi boschivi che prevedono attività di rilievo e di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 3

Attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Corpo, oltre alle attribuzioni istituzionalmente spettanti allo stesso, esercita, in concorso con le Regioni, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, come definite dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 353 del 2000, ivi comprese quelle inerenti:

- all'ausilio di mezzi da terra e aerei;
- al coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi;
- alla partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Art. 4

Segnalazioni di incendi boschivi

L'Arma si impegna a trasferire con immediatezza le segnalazioni di incendi boschivi giunte al numero di pubblica utilità "1515" o su altre utenze attestate presso propri Reparti, alle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP) o alle strutture regionali competenti ovvero, qualora non operative, al numero di emergenza "115", consentendo il rapido intervento di spegnimento.

L'Arma attiverà tempestivamente il Corpo per l'intervento di spegnimento di incendi boschivi nei territori dei Parchi Nazionali e delle Aree Naturali protette statali, secondo procedure operative condivise.

Al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività investigative anche nelle aree di insorgenza delle fiamme, il Corpo si impegna a rendere disponibili all'Arma le notizie di interventi in atto su incendi boschivi, compresi quelli attivati dalle SOUP, anche attraverso opportune modalità di scambio automatizzato di dati.

Art. 5

Forme di collaborazione nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi

1. Il Corpo, nell'ambito delle attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, qualora ritenuto necessario, può richiedere di avvalersi della collaborazione tecnica, ove disponibile, di personale dell'Arma per il raggiungimento dei siti e per la conoscenza delle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi.
2. Nell'ambito delle attività connesse con lo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei, il Corpo può prevedere lo stazionamento dei propri velivoli presso le sedi dei Nuclei elicotteri Carabinieri, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni.
3. Il Corpo nello svolgimento delle attività di spegnimento adotta metodiche favorevoli al compimento delle attività di indagine, indica misure di sicurezza da adottare a tutela degli operatori, concorre, se richiesto, all'individuazione dell'area di insorgenza e del punto di innesco.
4. Le Parti potranno attivare, altresì, ulteriori forme di reciproco supporto per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, su richiesta della parte competente.

Art. 6

Scambio informativo

1. L'Arma si impegna a fornire al Corpo i dati contenuti nel "*Sistema informativo della Montagna*" connessi con il fascicolo degli eventi incendi, nonché le elaborazioni statistiche degli incendi boschivi, al fine di favorire l'approntamento degli assetti del Corpo per gli interventi di spegnimento e le relative attività di pianificazione.

2. Il Corpo si impegna a trasmettere all'Arma i dati sugli incendi boschivi per i quali siano intervenuti assetti del Corpo, al fine di agevolare le attività investigative dell'Arma.
3. I dati di cui al presente articolo potranno essere condivisi anche mediante l'applicazione di sistemi informatizzati di interoperabilità, con riferimento alle segnalazioni di incendi boschivi di cui al precedente articolo 4, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Tenuto conto delle competenze dell'Arma nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi e delle competenze del Corpo in materia di prevenzione degli incendi e mitigazione del danno, le amministrazioni attivano, altresì, procedure di segnalazione e scambio di informazioni per consentire e agevolare l'adempimento dei rispettivi compiti, anche ai fini delle pianificazioni.

Art. 7

Accordi tecnico-operativi

Le attività individuate dal presente Protocollo d'intesa saranno attuate anche sulla base di accordi tecnico-operativi tra il Comando Generale dell'Arma e le competenti articolazioni del Corpo e, a cura di questi, saranno trasmessi alle proprie articolazioni periferiche per l'esecuzione.

Art. 8

Riserva nella trattazione delle informazioni

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente Protocollo d'intesa.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo d'intesa saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e delle Linee Guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

